

BOVA MARINA

N.2

(Provincia di Reggio di Calabria)

DELIBERAZIONE DELL'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE (Nominato con D.P.R. del 22/02/2013, ai sensi dell'art. 252 del D.Lgs 267/2000)

OGGETTO: ISTITUZIONE SERVIZIO DI CASSA- APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CASSA DELLA LIQUIDAZIONE DEL DISSESTO FINANZIARIO.

L'anno **duemilatredici** addì **ventisei** del mese di **aprile** alle ore 12.00,

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

PREMESSO CHE:

-il Comune di Bova Marina, con delibera della Commissione Straordinaria n. 53 del 21/11/2012, esecutiva, ha dichiarato il dissesto finanziario;

- con D.P.R. del 22 febbraio 2013, è stato nominato l'Organo Straordinario di Liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente, ai sensi dell'articolo 252 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

- l'art. 255 del citato T.U. dispone, tra l'altro, che l'O.S.L. deve acquisire e gestire i mezzi finanziari per il ripiano delle passività pregresse sorte dai fatti verificatisi a tutto il 31/12/2011;

CONSIDERATO che, per tale gestione della liquidazione, si applicano le norme sul sistema di Tesoreria Unica, previste dalla legge 29 ottobre 1984, n. 720 e s.m.i.;

VISTO, per la parte vigente, il D.P.R. 24-8-1993, n. 378 e s.m.i. che stabilisce l'istituzione, da parte dell'O.S.L., di un servizio di cassa, stipulando, a tal fine, apposita convenzione con l'Istituto Bancario che gestisce il servizio di tesoreria dell'Ente;

VISTO il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.lgs 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;

CONSIDERATO che, per la gestione del servizio di cassa del dissesto finanziario, necessita disciplinare il rapporto tra la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.- filiale di Bova Marina, Tesoriere del Comune di Bova Marina, ed il Commissario Straordinario di Liquidazione, attraverso l'apertura di un conto corrente dove fare affluire i mezzi finanziari per il ripiano delle passività;

VISTO lo schema di convenzione inviato in data 16 aprile dalla Banca Monte dei Paschi di Siena- filiale di Bova Marina- Tesoriere del Comune;

RITENUTO dover approvare lo schema di Convenzione, al fine di avviare tutti gli adempimenti contabili, di pertinenza della gestione di liquidazione;

DELIBERA

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente deliberato;

- **DI ISTITUIRE** il servizio di cassa presso la Banca Monte dei Paschi di Siena- filiale di Bova Marina – Tesoriere pro-tempore del Comune di Bova Marina;
- **DI APPROVARE**, per i motivi di cui in premessa, l'allegato schema di convenzione, per la gestione del servizio di cassa di questo Organo Straordinario di Liquidazione;
- **DI INCARICARE** il Messo Comunale di procedere alla pubblicazione della presente delibera nell'albo pretorio on-line del Comune di Bova Marina.

DI DICHIARARE il seguente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 del T.U.E.L.-Dlgs 267/2000;

L'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE
F.to (**Rag. Leonardo Richichi**)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 124 del T.U.E.L d.lgs 267/2000)

Il sottoscritto addetto alla pubblicazione degli atti di questo Ente attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line, ove vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, dal.....

Reg. Pubbl. n°..... del.....

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

Per avvenuta pubblicazione dal.....al.....

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

F.to (Mario Plutino)

E' copia conforme all'originale

**CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CASSA
DEL DISSESTO DEL COMUNE DI BOVA MARINA (RC)
REGOLATO CON CONTO CORRENTE BANCARIO**

Premesso che:

- il Comune di Bova Marina (RC), con delibera della Commissione Straordinaria n. 53 del 21/11/2012, ha dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell' art. 246 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali emanato con decreto legislativo 18/08/2000, n. 267;
- per la gestione, del servizio di cassa del Commissario Straordinario di Liquidazione per il risanamento finanziario dell'Ente, occorre stipulare una convenzione con la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. - attuale Tesoriere del Comune di Bova Marina - al fine di affidare il servizio di cassa della Commissione attraverso l'accensione di un conto corrente;

A tale scopo si conviene e si stipula quanto segue:

TRA

il Commissario Straordinario di Liquidazione (di seguito Commissario) nella persona del rag. Leonardo Richichi, nato a Reggio Calabria il 10/09/1952, nominato con D.P.R. del 22 febbraio 2013,

E

la **Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.** filiale di Bova Marina (RC) - rappresentata dal Direttore Bernardo Medina, nato a Foggia il 01/03/1955, nella qualità di Sostituto del Capo Area dell'Area Territoriale Sicilia e Calabria;

ART.1

Il Commissario dichiara di affidare alla Banca, come di fatto affida, il servizio di Cassa della gestione del dissesto finanziario del Comune di Bova Marina, regolato con l'apertura di un conto corrente presso la Banca, intestato al Comune di Bova Marina - Commissario Straordinario della Liquidazione-, fino a 15 giorni dopo, l'esecutività della deliberazione che approva il rendiconto della gestione della liquidazione, ai sensi dell'art. 256 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali emanato con d.lgs n. 267/2000 e s. m., ovvero fino a quando non interverrà apposita comunicazione di revoca di una delle parti, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, con preavviso di almeno due mesi.

Resta ferma la facoltà del Commissario di recedere, anche prima del termine di cui al comma precedente, in caso di cessazione dell'attività della stesso, da comunicarsi alla Banca con la massima tempestività possibile e comunque, con almeno 15 giorni di preavviso.

ART.2

In relazione a quanto sopra, il Commissario incarica la Banca a provvedere alla riscossione di tutte le entrate e le uscite relative alla gestione del dissesto di cui agli art. 255 e seguenti del predetto T.U., demandando, alla stessa, il compito di rilasciare quietanza delle somme incassate e pagate. Le entrate saranno incassate dalla Banca in base ad ordini di riscossione (reversali) intestate al Commissario liquidatore ed emesse su moduli appositamente predisposti, numerati progressivamente e firmati dallo stesso Commissario.

Il Commissario trasmetterà alla Banca la firma autografa con le generalità complete e copia dei propri documenti di riconoscimento, al fine di stabilire l'autenticità della sottoscrizione degli ordini di riscossione e di pagamento, impegnandosi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni.

Le reversali dovranno contenere indicazioni di eventuali vincoli di destinazione d'imputazione sul conto corrente, aperto a nome del Commissario presso la Banca a cui le entrate incassate debbono rifluire.

Sulle reversali, la Banca apporrà regolare dichiarazione comprovante l'avvenuto incasso, rilasciando regolari quietanze, numerate progressivamente, compilate con procedura e moduli meccanizzati o da staccarsi da apposito bollettario fornito dal Commissario. Le bollette devono avere, anche se il bollettario è costituito da più fascicoli, un'unica numerazione progressiva a cominciare dall'inizio del servizio di Cassa e debbono fare riferimento all'ordine di riscossione relativo alle somme incassate. Il Cassiere deve accettare anche senza autorizzazione del Commissario, le somme che i terzi eventualmente intendono versare, a qualsiasi titolo, a favore della medesima, rilasciandone ricevuta contenente, oltre l'indicazione della causale del versamento, la clausola espressa "salvi i diritti del Commissario". Tali incassi, saranno segnalati alla commissione per la tempestiva emissione degli ordini di riscossione.

Per le entrate rimosse senza reversale, le somme devono essere riversate nel conto corrente, con immediata comunicazione al Commissario del versamento eseguito, entro i tre giorni previsti, ai fini dell'emissione della reversale. La Banca non è tenuta, in ogni caso, ad inviare avvisi di sollecito e notifiche agli aventi diritto del titolo emesso.

Il Cassiere non è tenuto ad incassare versamenti effettuati a mezzo di assegni di c/c.

ART.3

La Banca effettuerà i pagamenti soltanto in base a ordini di pagamento (mandati), appositamente predisposti e firmati dal Commissario.

Di ogni pagamento la Banca si farà rilasciare quietanza sul relativo mandato, o ritirerà, quietanzato dal beneficiario, il regolare documento e lo allegherà al mandato stesso. Per i pagamenti fuori piazza, la Banca potrà provvedere oltre che mediante corrispondente, con vaglia postale, conto corrente postale, accredito in c/c diretto o indiretto, nonché, se espressamente richiesto dal beneficiario, con vaglia cambiario comprovando i pagamenti effettuati rispettivamente con la relativa ricevuta. Resta peraltro stabilito che nel caso di pagamenti da effettuarsi con una delle modalità agevolative di cui innanzi, il Commissario provvederà ad indicare la modalità prescelta dal creditore, con una espressa annotazione sul titolo debitamente sottoscritta da tutti coloro che dividono la responsabilità del rilascio del documento, previa acquisizione di dichiarazione del creditore che la spedizione avverrà con rischi ed oneri postali a suo carico. Il Cassiere viene in ogni caso esonerato da qualsiasi responsabilità per il mancato recapito, dovuto a difetti di individuazione od ubicazione del creditore imputabile ad errore o incompletezza dei dati forniti dalla Commissione e per la conseguente richiesta di duplicazione del pagamento del mandato. Nessun onere viene posto a carico del Cassiere circa l'accertamento dell'effettivo pagamento del vaglia. Poiché le spese e le tasse inerenti l'esecuzione dei pagamenti di cui sopra saranno poste a carico dei beneficiari, il Cassiere è autorizzato a trattenere dall'importo nominale del mandato l'ammontare delle spese in questione, ed alla mancata corrispondenza tra la somma definitivamente versata e quella del mandato medesimo sopperirà formalmente l'indicazione sul titolo sia dell'importo delle spese che del netto pagato. Il Cassiere si obbliga a riaccreditare al Commissario l'importo degli assegni circolari rientrati per l'irreperibilità degli intestatari, nonché a fornire, a richiesta degli intestatari, da inoltrarsi per il tramite del Commissario, informazioni sull'esito degli assegni emessi in commutazione dei titoli di spesa. I beneficiari dei mandati saranno avvisati direttamente dal Commissario soltanto dopo l'avvenuta consegna dei relativi mandati alla Banca. Il Cassiere eseguirà i pagamenti disposti dal Commissario utilizzando le entrate rimosse e, successivamente, entro i limiti dei fondi del conto corrente disponibili, impegnando le somme giacenti. I mandati tratti in eccedenza ai limiti di disponibilità sul conto corrente acceso a nome del Commissario saranno

respinti dal Cassiere che non sarà quindi tenuto ad ammetterli al pagamento. I mandati di pagamento devono portare gli estremi esatti di identificazione del creditore (cognome, nome e qualità del creditore o di chi per esso fosse legalmente autorizzato a rilasciare quietanza, rag. Sociale, sede, domicilio legale, indirizzo preciso), la somma lorda e netta da pagare, l'oggetto del pagamento e l'annotazione degli estremi dei documenti.

Il Cassiere non può dare corso al pagamento dei mandati che presentino abrasioni o cancellature nell'indicazione della somma e del nome del creditore o discordanza fra la somma scritta in lettere e quella scritta in cifre. I mandati sono pagabili allo sportello della Banca Cassiere contro il ritiro di regolari quietanze.

ART. 4

Qualora il beneficiario del mandato abbia costituito un procuratore per riscuotere a dare quietanza, l'atto di procura o la copia autentica di esso deve essere rimesso al Commissario. I titoli di spesa devono essere intestati al creditore e recare l'indicazione che sono pagabili con quietanza del creditore o del suo procuratore. Nel caso di assenza, minore età, interdizione, inabilitazione, fallimento o morte di un creditore, tutta la documentazione relativa deve essere rimessa dagli interessati al Commissario. I titoli di spesa saranno intestati al rappresentante, al tutore, al curatore od all'erede del creditore richiamando l'atto che attesti tale qualità.

ART. 5

Sugli ordinativi di pagamento e di riscossione dovrà essere apposta, a cura del Commissario, l'indicazione del trattamento fiscale a cui devono assoggettarsi i documenti giustificativi di spesa o di introito. Il Cassiere resta sollevato da ogni responsabilità in caso di errata od omessa indicazione sugli ordinativi del trattamento fiscale ad essi applicabile.

Gli ordini di pagamento e quelli di riscossione saranno trasmessi del Commissario alla Banca accompagnati da distinte, in doppio esemplare, una delle quali sarà restituita al Commissario firmata per ricezione.

ART. 6

La Banca invierà, ogni mese, la situazione di cassa allegando i relativi ordini di incasso (reversali) e di pagamento (mandati) concernenti le operazioni eseguite nel mese.

Il Commissario darà scarico alla Banca dei documenti giustificativi ricevuti mediante invio di un'apposita lettera (nota di scarico).

ART. 7

La Banca ha l'obbligo di tenere al corrente e di custodire il conto riassuntivo del movimento di cassa, costituito dal giornale di cassa (giornaliera).

La Banca dovrà tenere aggiornato:

- un apposito giornale di cassa in cui verranno annotate tutte le operazioni che avranno movimentato il conto della giornata (giornaliera);
- copia delle relative pagine dovrà essere trasmessa alla commissione entro 5 giorni di ogni mese, relativamente alle registrazioni del mese precedente;
- il bollettario delle riscossioni, contenente le quietanze che il tesoriere rilascia per conto del Commissario ai terzi, emesse in triplice esemplare, una va a chi versa, una resta alla Banca e la terza viene trasmessa al Commissario assieme ai documenti di cui al punto precedente;
- le reversali incassate e i mandati di pagamento.

ART. 8

Per il presente servizio non graverà alcun costo. Resta inteso che, la Banca dovrà essere rimborsata, per il servizio di che trattasi, delle spese effettivamente sostenute, mediante mandato che il

Commissario emetterà a favore della Banca medesima dietro presentazione di apposita distinta delle seguenti eventuali spese:

- a) spese di bollo relative a quietanze di mandati di pagamento ed a ricevute di incasso per legge a carico del Commissario, tenuto conto che in via ordinaria le stesse sono a carico del beneficiario del mandato;
- b) spese postali e di bollo relative alle comunicazioni, inerenti al servizio, trasmesse dalla Banca alla Commissione;
- c) spese postali in genere sostenute per le esecuzioni dei pagamenti fuori piazza;
- d) spese per stampati, cancelleria ed altri relative alla tenuta del conto.

ART. 9

E' fatto obbligo alla Banca – Cassiere di rispettare le norme di cui al sistema di tesoreria Unica ai sensi della legge 29 ottobre 1984, n. 720 e relative norme di attuazione

ART. 10

La presente convenzione entrerà in vigore il giorno successivo alla sottoscrizione delle parti e resterà in vigore così come indicato al precedente art. 1.

ART. 11

Le eventuali spese di registrazione della presente convenzione e di ogni altra conseguente sono a carico della Commissione di Liquidazione.

ART. 12

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si applicheranno le leggi ed i regolamenti vigenti in materia di contabilità.

ART. 13

Per gli effetti della presente convenzione e per tutte le conseguenze della stessa derivanti la Commissione e la Banca eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi come appresso indicato:

- Commissario Straordinario di Liquidazione presso Comune di Bova Marina, piazza Municipio- Bova Marina;
- Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. presso filiale di Bova Marina sita in Corso Umberto I, 192, Bova Marina

Lì _____

Letto sottoscritto e approvato.

Il Commissario Straordinario di Liquidazione

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.